***

COMUNE DI NOLA

Piazza Duomo
80035 – Nola (NA)

DECRETO DEL SINDACO N. 13 DEL 25.02.2023

Oggetto: Pubblicazione a fini notiziali delle Modifiche allo Statuto della Fondazione Festa dei Gigli

COMUNE DI NOLA
Protocollo Partenza N. 12658/2023 del 25-02-2023
Doc. Principale - Copia Documento

RILEVATO che il Commissario Straordinario, nominato con delibera del Consiglio Comunale di Nola n. 18 del giorno 11.10.2022, ha espletato l'incarico affidatogli con relazione finale trasmessa a mezzo PEC in data 3.12.2022, predisponendo, *inter alia*, una proposta di modifica statutaria;

CONSIDERATO che il nuovo Consiglio di Amministrazione, regolarmente costituitosi ed insediatosi, all'unanimità dei componenti, ha proceduto a trasmettere all'Assemblea dei Soci il testo definitivo delle proposte di modifiche statutarie;;

VISTO che l'Assemblea dei Soci, nella seduta del 21.02,2023, all'unanimità dei componenti, ha approvato il testo definitivo delle proposte di modifiche statutarie;

OPERATA la trasmissione di detto testo alla Presidenza del Consiglio comunale per gli adempimenti consequenziali;

RITENUTO che occorre procedere, ai fini della opportuna pubblicità-notizia, alla pubblicazione dell'approvato nuovo testo statutario della Fondazione Festa dei Gigli all'Albo pretorio del Comune di Nola e, con la massima evidenza, sul Sito Istituzionale dello stesso Comune, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Disposizioni generali - del medesimo;

VISTI:

- il d.lgs. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Statuto della Fondazione Festa dei Gigli;

RITENUTO di poter provvedere in merito, per le dichiarate ragione di trasparenza, nonché allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

DECRETA

- **DI PROCEDERE**, ai fini della opportuna pubblicità-notizia, alla pubblicazione dell'approvato nuovo testo statutario della Fondazione Festa dei Gigli all'Albo pretorio del Comune di Nola e, con la massima evidenza, sul Sito Istituzionale dello stesso Comune nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente - sotto-sezione Disposizioni generali - del medesimo, dando mandato in tal senso agli uffici;
- **DI COMUNICARE** il presente atto ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, a S.E.R. Vescovo di Nola, al Presidente della Regione Campania ed al Presidente della Città Metropolitana di Napoli;
- **DI TRASMETTERE** il presente atto alla Presidenza del Consiglio Comunale di Nola;
- **DI PUBBLICARE** il presente decreto a norma del d. lgs n. 33/2013 nell'apposita sezione del sito web Amministrazione trasparente.

IL SINDACO

Carlo BUONAURO

COMUNE DI NOLA
Protocollo Partenza N. 12658/2023 del 25-02-2023
Doc. Principale - Copia Documento

FONDAZIONE FESTA DEI GIGLI
STATUTO

Preambolo

La Festa dei Gigli, di seguito denominata anche "FESTA", ha origine nella Città di Nola e ne costituisce un originale patrimonio antropologico, culturale, artistico e religioso.
Essa si svolge in onore di San Paolino, Vescovo di Nola.

*

Art. 1 – Costituzione e denominazione

1. La Fondazione Festa dei Gigli, di seguito denominata anche "FONDAZIONE", è costituita per iniziativa del Comune di Nola quale unico Socio Fondatore.

2. La Diocesi di Nola aderisce alla FONDAZIONE quale Socio Onorario.

3. La Regione Campania e la Città Metropolitana di Napoli possono aderire alla FONDAZIONE quali Soci Istituzionali in conformità ai propri Statuti e Regolamenti.

4. La FONDAZIONE è Ente che gode di piena capacità giuridica, dotato di piena autonomia statutaria e gestionale, la cui disciplina si rinviene nelle norme del Codice civile e nel presente Statuto.

*

Art. 2 – Sede e durata

1. La sede legale delle FONDAZIONE è stabilita in Nola, presso la Casa Comunale.

2. La sua durata è illimitata.

*

Art. 3 – Finalità

1. La FONDAZIONE valorizza e promuove la Festa dei Gigli in ambito locale, nazionale ed internazionale.

2. La FONDAZIONE tutela la FESTA e ne promuove la conoscenza in ogni sede come patrimonio antropologico, culturale, artistico e religioso esclusivo della Città di Nola.

3. La FONDAZIONE tutela le Macchine da FESTA dette "Giglio" e "Barca", le loro connotazioni tipologiche, strutturali ed artistiche quali espressioni di unicità, nonché gli aspetti religiosi della FESTA, la sua ritualità e l'arte della cartapesta con le storiche botteghe artigiane, uniche depositarie della tecnica realizzativa dei Gigli e della Barca.

4. La FONDAZIONE tutela e promuove lo sviluppo e la divulgazione delle arti e dei mestieri connotativi della FESTA anche attraverso l'istituzione di scuole, archivi ed enti museali.

5. La FONDAZIONE si impegna a perseguire tutte le azioni necessarie a garantire la tutela della proprietà intellettuale della Festa dei Gigli e di ogni elemento che la caratterizzi.

*

Art. 4 – Tutela della Festa dei Gigli patrimonio mondiale UNESCO

1. La FONDAZIONE si impegna a realizzare tutte le azioni necessarie a garantire la salvaguardia del riconoscimento UNESCO conferito alla FESTA quale patrimonio culturale immateriale dell'Umanità, nell'ambito della Rete delle Feste delle Grandi Macchine a Spalla.

*

Art. 5 – Tutela dell'identità religiosa della Festa dei Gigli

1. L'Autorità Ecclesiastica ha competenza esclusiva sugli aspetti religiosi della FESTA e può chiedere l'adozione di ogni provvedimento necessario a tutelare l'identità religiosa della FESTA.

2. È di competenza esclusiva del Vescovo di Nola il giudizio di conformità sugli aspetti civili della FESTA con la sua natura religiosa.

3. In relazione alle materie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo i soggetti coinvolti nell'organizzazione della FESTA ed in ogni altro evento ad essa connesso avranno riguardo delle indicazioni provenienti dall'Autorità Ecclesiastica.

*

Art. 6 – I Gigli e la Barca

1. I Gigli e la Barca sono patrimonio della comunità nolana e testimonianza della sua profonda fede religiosa.

2. Il Gigli e la Barca sono costruzioni realizzate in legno e cartapesta le cui dimensioni, modalità e tecniche di realizzazione sono stabilite dal Regolamento della Festa dei Gigli.

3. I Gigli prendono il nome dalle antiche corporazioni di arti e mestieri e sono così denominati secondo l'ordine tradizionale: Ortolano, Salumiere, Bettoliere, Panettiere, Beccaio, Calzolaio, Fabbro e Sarto.

4. I Gigli e la Barca per poter essere utilizzati sono soggetti a verifiche di conformità che ne certifichino la rispondenza alle prescrizioni tecniche disciplinate dal Regolamento della Festa dei Gigli.

*

Art. 7 – I Firmatari ed i Maestri di Festa

1. I Firmatari sono i cittadini italiani residenti dalla nascita nella Città di Nola che hanno presentato la domanda per la concessione di una Macchina da FESTA.

2. I Firmatari sono nove: otto per i Gigli ed uno per la Barca.

3. I Firmatari di ciascun giglio rappresentano i Maestri Corporativi di ciascuna delle antiche corporazioni di arti e mestieri da cui deriva la denominazione dei Gigli, descritta dall'art.6 comma 3 del presente Statuto.

4. I Firmatari di ciascun giglio, in quanto Maestri Corporativi, devono appartenere o essere appartenuti a specifiche categorie artigiane o commerciali connesse con le antiche corporazioni di arti e mestieri richiamate all'art.6 comma 3 del presente Statuto.

5. Il Firmatario della Barca, non rappresentando nessuna delle antiche corporazioni di arti e mestieri da cui deriva la denominazione dei Gigli, non è soggetto alle previsioni di cui al comma 4.

6. I Maestri di Festa sono cittadini italiani che abbiano risieduto a Nola per un periodo continuativo di almeno cinque anni o associazioni riconosciute che abbiano sede legale a Nola da almeno cinque anni.

7. I Maestri di Festa sono nove: otto per i Gigli ed uno per la Barca.

8. I Maestri di Festa sono designati tra coloro che, congiuntamente ai rispettivi Firmatari, abbiano presentato la domanda per la concessione di una Macchina da FESTA.

9. La concessione delle Macchine da FESTA, denominata anche "Assegnazione", è disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento della Festa dei Gigli.

10. Ciascuno dei Maestri di Festa provvede alla realizzazione di una Macchina da FESTA, si fa carico di ogni aspetto economico ed organizzativo relativo alla stessa e della gestione di ogni atto cerimoniale ad essa connesso, in conformità della tradizione religiosa e popolare della FESTA, del presente Statuto e del Regolamento della Festa dei Gigli.

11. I Maestri di Festa costituiscono collegialmente la *Consulta dei Maestri di Festa* tenuta a cooperare con la FONDAZIONE, con i suoi organi ed i suoi organismi consultivi per la programmazione, il buon andamento e la garanzia dell'ordine pubblico della FESTA, in esecuzione delle direttive che vengono impartite dal Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE.

12. Il ruolo, la funzione, gli obblighi e le responsabilità dei Firmatari, dei Maestri di Festa e della Consulta dei Maestri di Festa sono disciplinati nel dettaglio dal Regolamento della Festa dei Gigli.

*

Art. 8 – I Comitati

1. Il Comitato è il gruppo di sostenitori di ciascuna delle antiche corporazioni di arti e mestieri a cui sono associate le Macchine da FESTA e rappresenta la manifestazione spontanea della partecipazione popolare alla FESTA.

2. I Comitati sono nove: otto per i Gigli ed uno per la Barca; ad essi è dedicato il sabato che precede la domenica della FESTA.

3. Il ruolo, la funzione, gli obblighi e le responsabilità dei Comitati sono disciplinati nel dettaglio dal Regolamento della Festa dei Gigli.

*

Art. 9 – Le Paranze

1. La Paranza è il gruppo di uomini, chiamati "cullatori'', che trasporta a spalla il Giglio e la Barca.

2. Ciascun Giglio e la Barca vengono trasportati in processione da una paranza nell'ordine tradizionale, attraverso il percorso storico disciplinato dal Regolamento della Festa dei Gigli.

3. Le Paranze sono costituite in associazioni iscritte all'*Albo delle paranze* istituito dalla FONDAZIONE.

4. Il ruolo, la funzione, gli obblighi e le responsabilità delle Paranze sono disciplinati nel dettaglio dal Regolamento della Festa dei Gigli.

*

Art. 10 – Le Fanfare, i Cantanti e i Parolieri

1. I Gigli e la Barca vengono "cullati" al suono delle tradizionali Fanfare, una per ciascuna Macchina da FESTA, a cui si accompagnano i Cantanti che interpretano i testi redatti dai Parolieri.

2. Le Fanfare, i Cantanti ed i Parolieri si iscrivono all*'albo di fanfare, cantanti e parolieri* istituito dalla FONDAZIONE.

3. I testi e la musica sono depositati presso la FONDAZIONE che esamina ed approva il contenuto degli stessi secondo norme e modalità disciplinate dal presente Statuto e dal Regolamento della Festa dei Gigli.

4. La FONDAZIONE si impegna ad istituire un archivio per la raccolta delle canzoni della Festa dei Gigli.

5. Il ruolo, la funzione, gli obblighi e le responsabilità di Fanfare, Cantanti e Parolieri sono disciplinati nel dettaglio dal Regolamento della Festa dei Gigli.

*

Art. 11 – Le Botteghe Artigiane

1. Le Botteghe Artigiane abilitate alla costruzione dei Gigli e della Barca sono depositarie della tradizione della carpenteria e della lavorazione della cartapesta che caratterizzano le Macchine da FESTA.

2. Le stesse si iscrivono *all' Albo delle botteghe artigiane abilitate alla costruzione dei Gigli e della Barca* istituito dalla FONDAZIONE.

3. Il ruolo, la funzione, gli obblighi e le responsabilità delle Botteghe Artigiane abilitate alla costruzione dei Gigli e della Barca sono disciplinati nel dettaglio dal Regolamento della Festa dei Gigli.

*

Art. 12 – L'Assegnazione dei Gigli e della Barca

1. L'Assegnazione di ciascun Giglio e della Barca avviene con atto concessorio sottoscritto dal Presidente della FONDAZIONE e dal legale rappresentante del Socio Fondatore, all'esito dell'istruttoria delle domande presentate dagli aspiranti Maestri di Festa congiuntamente ai rispettivi Firmatari.

2. Termini, modalità e durata dall'assegnazione delle Macchine da FESTA sono disciplinate nel dettaglio dal Regolamento della Festa dei Gigli.

*

Art. 13 – Partecipazione popolare

1. La FONDAZIONE può indire referendum popolari di natura consultiva su ogni aspetto della FESTA oggetto del presente Statuto secondo termini e modalità disciplinate dal Regolamento della Festa dei Gigli.

*

Art. 14 – Patrimonio e mezzi finanziari

1. La dotazione patrimoniale della FONDAZIONE è indicata nell'atto costitutivo.

2. Il patrimonio potrà essere incrementato in conformità alle vigenti disposizioni normative.

3. La FONDAZIONE potrà ricevere contribuzioni da parte di Enti pubblici e privati e da parte di tutti coloro che ne condividano lo scopo, conservando la propria autonomia nella gestione.

4. Alla FONDAZIONE è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve e capitali.

5. Eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati dalla FONDAZIONE per la realizzazione delle attività e delle iniziative direttamente connesse allo scopo della medesima.

*

Art. 15 – Soci della Fondazione

1. I Soci della FONDAZIONE si dividono in:
- Socio Fondatore;
- Socio Onorario;
- Soci Istituzionali;
- Soci Sostenitori.

a) **Socio Fondatore**: è Socio Fondatore il Comune di Nola, con diritto a nominare i propri componenti nel Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal presente Statuto.

b) **Soci Onorario**: è Socio Onorario, con diritto a nominare i propri componenti nel Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal presente Statuto, la Diocesi di Nola per aver sostenuto, partecipato e contribuito alla realizzazione della FONDAZIONE quale strumento per la valorizzazione della FESTA in quanto patrimonio antropologico, culturale, artistico e religioso della Città.

c) **Soci Istituzionali**: possono acquisire la qualifica di Soci Istituzionali la Regione Campania e la Città Metropolitana di Napoli, che condividendo le finalità perseguite dalla FONDAZIONE, contribuiscono al raggiungimento degli Scopi Istituzionali della stessa attraverso il versamento di un contributo economico per ciascuna annualità in misura pari o superiore a quanto corrisposto dal Socio Fondatore nello stesso esercizio finanziario. I Soci Istituzionali acquistano diritto di voto nell'Assemblea dei Soci e possono esprimere un componente con diritto di voto nel Consiglio di Amministrazione a condizione che soddisfino i requisiti sopra descritti. In assenza di tali requisiti i Soci Istituzionali perdono il diritto di esprimere un componente con diritto di voto nel Consiglio di Amministrazione, ma mantengono il diritto ad esprimere nello stesso un componente con la qualifica di uditore, che non concorre a determinare il quorum costitutivo dell'adunanza.

d) **Soci Sostenitori:** sono Soci sostenitori le persone giuridiche pubbliche o private che condividendo le finalità perseguite dalla FONDAZIONE, contribuiscono al raggiungimento degli Scopi Istituzionali della stessa attraverso il conferimento di un contributo in denaro, beni o servizi per ciascun esercizio finanziario. L'ammissione di ogni Socio Sostenitore è subordinata al preventivo ed insindacabile giudizio dell'Assemblea dei Soci. I Soci Sostenitori possono esprimere nel Consiglio di Amministrazione un componente con la qualifica di uditore, che non concorre a determinare il quorum costitutivo dell'adunanza.

*

Art. 16 – Organi della Fondazione

1. Sono Organi della FONDAZIONE:
- Assemblea dei Soci;
- Presidente della FONDAZIONE;
- Consiglio di Amministrazione;
- Revisore Unico.

*

Art. 17 – Organismi della Fondazione

1. Sono Organismi consultivi della FONDAZIONE:
- Le Commissioni;
- Il Comitato Tecnico-Scientifico.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di costituire con propria deliberazione ogni altro organismo consultivo ritenuto necessario alla realizzazione dello scopo ed all'organizzazione delle attività della FONDAZIONE, senza oneri per la stessa.

*

Art. 18 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è costituita dal Socio Fondatore, dal Socio Onorario, dai Soci Istituzionali e dai Soci Sostenitori con i poteri derivanti dall'adempimento degli obblighi di cui all'art. 15 del presente Statuto.

2. È compito dell'Assemblea dei Soci:
a) l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo entro il 31 dicembre di ogni anno;
b) l'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno precedente entro il 30 aprile di ogni anno;
c) la nomina del Revisore Unico e la determinazione del relativo compenso;
d) la determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
e) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
f) l'ammissione dei nuovi Soci;

3. L'adunanza dell'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione qualora sia presente la maggioranza assoluta dei Soci in regola con gli adempimenti di cui all'art 15. In seconda convocazione l'adunanza dell'Assemblea dei Soci è validamente costituita qualora sia presente almeno il Socio Fondatore.

4. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente della FONDAZIONE almeno due volte l'anno per deliberare sull'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

5. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente della FONDAZIONE per l'adempimento di ogni altra previsione statutaria.

6. La convocazione ordinaria è effettuata dal Presidente della FONDAZIONE nel termine di cinque giorni interi e liberi precedenti la data della riunione ed è notificata agli interessati a mezzo raccomandata A\R o Posta Elettronica certificata.

7. La convocazione straordinaria è effettuata dal Presidente della FONDAZIONE su richiesta dei due terzi dei Soci e deve avvenire nei cinque giorni interi e liberi successivi alla data della richiesta, che deve contenere l'elencazione dei punti all'ordine del giorno di cui si richiede l'iscrizione.

8. La convocazione urgente è effettuata dal Presidente della FONDAZIONE nel termine di un giorno precedente la data della riunione.

9. L'avviso di convocazione deve recare la data, l'orario, il luogo della convocazione ed il relativo ordine del giorno.

10. L'adunanza dell'Assemblea dei Soci è presieduta dal legale rappresentante del Socio Fondatore in qualità di Presidente dell'Assemblea dei Soci.

11. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono essere trascritte in apposito verbale d'assemblea ai sensi di legge.

12. La verbalizzazione è affidata al Presidente dell'Assemblea dei Soci, che per la stesura del verbale può avvalersi dell'assistenza di un collaboratore di sua fiducia tenuto al segreto.

13. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza e ne regola lo svolgimento, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale d'assemblea.

14. Il Presidente della FONDAZIONE può partecipare all'adunanza con diritto di parola, ma senza diritto di voto e non contribuisce alla determinazione del quorum costitutivo.

15. Le deliberazioni, salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto, si prendono a maggioranza semplice dei votanti; in caso di parità il voto del Socio Fondatore è determinante.

16. Le modifiche dello Statuto sono approvate in prima convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei Soci; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in seconda convocazione, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla prima e le modifiche sono approvate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità il voto del Socio Fondatore è determinante.

*

Art. 19 – Presidente Onorario

1. Il Sindaco in carica del Comune di Nola è Presidente Onorario della FONDAZIONE.

2. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con diritto di parola, ma senza diritto di voto e non contribuisce a determinare il quorum costitutivo della riunione.

*

Art. 20 – Consiglio di Amministrazione

1. La FONDAZIONE è retta da un Consiglio di Amministrazione così composto:
- tre componenti nominati dal legale rappresentante del Socio Fondatore;
- due componenti nominati dal Vescovo di Nola, quale legale rappresentante del Socio Onorario;
- un componente nominato dal legale rappresentante di ciascun Socio Istituzionale che abbia aderito alla FONDAZIONE e che sia in regola con gli adempimenti di cui all'art. 15 del presente Statuto.

2. Ciascun componente nominato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui agli artt. 2382 e 2387 del Codice civile.

3. Il Consiglio di Amministrazione si riterrà, in ogni caso, validamente costituito e nella pienezza delle sue funzioni qualora siano stati nominati e siano regolarmente in carica almeno tre componenti.

4. Ogni componente dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

5. La determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'Assemblea dei Soci. In assenza di tale deliberazione l'incarico è svolto a titolo gratuito, ad eccezione dei rimborsi per le spese sostenute e documentate per l'esercizio delle proprie funzioni.

6. Il Consiglio di Amministrazione può chiedere all'Assemblea dei Soci la sostituzione di un proprio componente qualora lo stesso:
a) venga a trovarsi in condizioni di incompatibilità rispetto allo scopo della FONDAZIONE;
b) venga a trovarsi in condizioni personali o professionali di conflitto di interessi rispetto alle attività della FONDAZIONE;
c) violi il presente Statuto;
d) risulti assente per tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione senza giusta causa o giustificato motivo comunicati preventivamente al Presidente della FONDAZIONE.

7. I Soci possono revocare i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione qualora:
a) venga meno il rapporto fiduciario;
b) vengano a trovarsi in condizioni di incompatibilità rispetto allo scopo della FONDAZIONE;
c) vengano a trovarsi in condizioni personali o professionali di conflitto di interessi rispetto alle attività della FONDAZIONE;
d) violino il presente Statuto;
e) risultino assenti per tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione senza giusta causa o giustificato motivo comunicati preventivamente al Presidente della FONDAZIONE.

8. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica qualora incorrano nelle cause di decadenza disciplinate dalla vigente normativa in materia.

9. I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati in sostituzione dei componenti effettivi decaduti dalla carica restano in carica fino alla fine del mandato originariamente conferito al loro predecessore.

*

Art. 21 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della FONDAZIONE. In particolare:
a) provvede all'autonoma gestione delle entrate e delle spese per il proprio funzionamento;
b) nella prima riunione, convocata e presieduta dal Presidente Onorario della FONDAZIONE, elegge fra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario;
c) provvede all'annuale assegnazione dei Gigli e della Barca secondo le norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento della Festa dei Gigli;
d) organizza e pianifica gli eventi della FESTA anche avvalendosi del supporto degli Uffici del Comune di Nola;
e) predispone e approva i regolamenti di attuazione del presente Statuto e le modifiche dei regolamenti interni già vigenti;
f) designa i componenti dei propri organismi consultivi, fra i quali le Commissioni, il Comitato Tecnico-Scientifico ed ogni altro organismo consultivo istituito dalla FONDAZIONE e ne disciplina le funzioni in conformità del presente Statuto;
g) designa il direttore artistico della FONDAZIONE e ne determina il compenso;
h) programma annualmente il calendario delle attività;
i) redige ed approva, entro il 30 marzo di ogni anno, lo schema di bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e lo trasmette entro tre giorni dall'approvazione all'Assemblea dei Soci;

j) redige ed approva, entro il 30 novembre di ogni anno, lo schema di bilancio di previsione relativo all'anno successivo e lo trasmette entro tre giorni dall'approvazione all'Assemblea dei Soci;
k) delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
l) delibera gli incrementi del patrimonio che comunica all'Assemblea dei Soci entro sette giorni dalla deliberazione;
m) provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della FONDAZIONE;
n) approva eventuali regolamenti interni;
o) delibera a maggioranza semplice le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
p) esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto.

2. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono pubblicati nella sezione trasparenza del sito istituzionale della FONDAZIONE o sull'Albo Pretorio del Comune di Nola.

*

Art. 22 – Compiti del Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, denominato anche "Presidente della FONDAZIONE":
a) rappresenta legalmente e verso i terzi la FONDAZIONE;
b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
c) assicura il buon andamento della FONDAZIONE;
d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche avvalendosi dell'ausilio del Segretario;
e) adotta in casi di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della FONDAZIONE.

*

Art. 23 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della FONDAZIONE.

2. La riunione è validamente costituita in prima convocazione qualora sia presente la maggioranza semplice dei componenti.

3. La riunione è validamente costituita in seconda convocazione qualora siano presenti almeno tre componenti.

4. La convocazione ordinaria è effettuata dal Presidente della FONDAZIONE nel termine di cinque giorni interi e liberi precedenti la data della riunione ed è notificata agli interessati a mezzo raccomandata A\R o posta elettronica certificata.

5. La convocazione straordinaria è effettuata dal Presidente della FONDAZIONE su richiesta di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e deve avvenire nei cinque giorni interi e liberi successivi alla data della richiesta, che deve contenere l'elencazione dei punti all'ordine del giorno di cui si richiede l'iscrizione.

6. La convocazione urgente è effettuata dal Presidente della FONDAZIONE nel termine di un giorno precedente la data della riunione.

7. L'avviso di convocazione deve recare la data, l'orario, il luogo della convocazione ed il relativo ordine del giorno.

8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte in apposito verbale ai sensi di legge.

9. La verbalizzazione è affidata al Presidente della FONDAZIONE, che per la stesura del verbale può avvalersi di un Componente del Consiglio di Amministrazione o di un collaboratore di sua fiducia tenuto al Segreto.

10. Il Presidente della FONDAZIONE verifica la regolarità della costituzione della riunione e ne regola lo svolgimento, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale del Consiglio di Amministrazione.

11. Il Presidente Onorario può partecipare alla riunione con diritto di parola, ma senza diritto di voto e non contribuisce alla determinazione del quorum costitutivo.

12. Le deliberazioni, salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto, si prendono a maggioranza semplice dei votanti; in caso di parità il voto del Presidente della FONDAZIONE è determinante.

*

Art. 24 – Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Nei casi di impossibilità di funzionamento, di inadempimento degli obblighi normativi o di gravi violazioni al presente Statuto, il Sindaco del Comune di Nola, in qualità di legale rappresentante del Socio Fondatore, può proporre lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale di Nola.

2. Lo scioglimento è votato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei componenti.

3. A seguito della delibera di scioglimento è nominato dal Sindaco un commissario straordinario per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

4. Sono esclusi dalla nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione disciolto.

5. Entro quarantacinque giorni dallo scioglimento si procede alla nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione.

6. Il Commissario Straordinario resta in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

7. La delibera di scioglimento del Consiglio di Amministrazione e di nomina del Commissario Straordinario determina il compenso dovuto al Commissario medesimo ed è affissa all'Albo pretorio del Comune di Nola.

*

Art. 25 – Commissioni e Comitato Tecnico-Scientifico

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, a supporto del proprio operato, tre commissioni:
a) Commissione cultura;
b) Commissione assegnazione;

c) Commissione disciplinare.

2. Le Commissioni hanno durata triennale e sono composte da tre componenti.

3. I componenti delle Commissioni non possono essere nominati per più di due mandati e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2387 del Codice civile.

4. Ciascuna Commissione elegge tra i propri componenti un Presidente, ad eccezione della Commissione disciplinare che è presieduta di diritto dal Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

5. Ciascuna Commissione elegge, inoltre, tra i suoi componenti un Vicepresidente ed un Segretario. Tutti i componenti delle Commissioni svolgono le loro funzioni gratuitamente, salvo rimborso delle spese sostenute e documentate per ragioni d'ufficio.

6. Il Consiglio di Amministrazione nomina, a supporto del proprio operato, il Comitato Tecnico-Scientifico.

7. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un minimo di tre componenti ed ha durata triennale con una sola possibilità di proroga.

8. I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico sono scelti tra professionisti e accademici di particolare competenza nei campi di interesse connessi all'organizzazione della FESTA e allo scopo della FONDAZIONE e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2387 del Codice civile.

9. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di revocare i componenti delle Commissioni e del Comitato Tecnico-Scientifico qualora:
a) venga meno il rapporto fiduciario;
b) vengano a trovarsi in condizioni di incompatibilità rispetto allo scopo della FONDAZIONE;
c) vengano a trovarsi in condizioni personali o professionali di conflitto di interessi rispetto alle attività della FONDAZIONE;
d) violino il presente Statuto;
e) risultino assenti per tre riunioni consecutive dell'organismo di appartenenza senza giusta causa o giustificato motivo comunicati preventivamente al Presidente della FONDAZIONE.

*

Art. 26 – Commissione Cultura

1. La Commissione Cultura è composta da tre componenti scelti fra professionisti, esperti ed accademici attivi nei campi di interesse connessi all'organizzazione della FESTA e allo scopo della FONDAZIONE.

2. La Commissione Cultura è tenuta a garantire la salvaguardia del riconoscimento UNESCO conferito alla FESTA quale patrimonio culturale e immateriale dell'Umanità.

3. La Commissione Cultura coadiuva il Presidente della FONDAZIONE nell'organizzazione di convegni, mostre, ricerche e studi afferenti alle origini e alle tradizioni della FESTA nel rispetto delle indicazioni operative impartite dal Consiglio di Amministrazione.

4. La Commissione Cultura coadiuva il Presidente della FONDAZIONE, il Presidente Onorario ed il Consiglio di Amministrazione nell'approvazione dei bozzetti dei rivestimenti, i testi e le musiche delle canzoni della FESTA dei Gigli secondo norme e modalità disciplinate dal Regolamento della Festa dei Gigli.

*

Art. 27 – Commissione Disciplinare

1. La Commissione Disciplinare è composta del Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Nola con funzione di Presidente e da due componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia giuridica o di gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica.

2. La Commissione Disciplinare è tenuta a vigilare sul rispetto dello Statuto e del Regolamento della Festa dei Gigli, relazionando al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea dei Soci sulle violazioni riscontrate.

*

Art. 28 – Commissione Assegnazione

1. La commissione Assegnazione è composta da tre componenti scelti fra professionisti, esperti ed accademici attivi nei campi di interesse connessi all'organizzazione della FESTA e allo scopo della FONDAZIONE.

2. La Commissione assegnazione coadiuva il Presidente della FONDAZIONE, il Presidente Onorario ed il Consiglio di Amministrazione nell'esame delle domande di concessione delle Macchine da FESTA nel rispetto dello Statuto e del Regolamento della Festa dei Gigli.

*

Art. 29 – Direttore Artistico

1. Il Direttore artistico è una figura professionale che progetta e coordina gli eventi e le manifestazioni promosse dalla FONDAZIONE, in attuazione degli indirizzi e delle direttive fornite dal Presidente della FONDAZIONE.

2. Il Direttore Artistico coadiuva il Consiglio di Amministrazione nelle attività di promozione della FONDAZIONE e della FESTA in ambito locale, nazionale ed internazionale.

3. Il Direttore Artistico è designato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente della FONDAZIONE, dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

4. Il Consiglio di Amministrazione può disporre la revoca Direttore Artistico su proposta del Presidente della FONDAZIONE qualora:
a) venga meno il rapporto fiduciario;
b) venga a trovarsi in condizioni di incompatibilità rispetto allo scopo della FONDAZIONE;
c) venga a trovarsi in condizioni personali o professionali di conflitto di interessi rispetto alle attività della FONDAZIONE;
d) violi il presente Statuto.

5. Il ruolo, la funzione, gli obblighi e le responsabilità del Direttore Artistico sono disciplinati nel dettaglio dal Regolamento della Festa dei Gigli.

*

Art. 30 – Libri sociali e registri contabili

1. I libri sociali e i registri contabili che la FONDAZIONE deve tenere sono:
a) il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
b) il libro giornale della contabilità;

c) il libro dell'inventario;
d) il libro delle adunanze dell'Assemblea dei Soci.
2. I libri sociali, prima di essere utilizzati, devono essere numerati, timbrati e vidimati se previsto dalla legge.

*

Art. 31 – Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario della FONDAZIONE va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

2. L'Assemblea dei Soci, entro il 30 aprile di ogni anno, approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

3. L'Assemblea dei Soci, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

*

Art. 32 – Revisore Unico

1. Il Revisore Unico esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della FONDAZIONE.

2. Il Revisore Unico è nominato dall'Assemblea dei Soci che ne determina il compenso.

3. Il Revisore Unico emette parere di regolarità tecnica e contabile sui bilanci della FONDAZIONE.

*

Art. 33 – Revisione dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono proposte dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dall'Assemblea dei Soci ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, commi 2 e 16 e dell'art. 21 comma 1, lett. o) del presente Statuto.

2. Le modifiche dello Statuto entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della FONDAZIONE o sull'Albo Pretorio del Comune di Nola.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.

*

Art. 34 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il Presente Statuto entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della FONDAZIONE o sull'Albo Pretorio del Comune di Nola.

2. Esso sostituisce ed abroga il precedente Statuto.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme dettate dal Codice civile e dalle leggi speciali in materia di Fondazioni.